

**Direzione:** AMBIENTE

**Area:** QUALITA' DELL'AMBIENTE

## **DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

**N.** G13199 **del** 30/09/2022

**Proposta n.** 38013 **del** 27/09/2022

**Oggetto:**

Riconoscimento delle ore di formazione professionale effettuate dai tecnici competenti in acustica (ambientale) ai sensi del punto 2, allegato 1, del D.Lgs. n. 42/2017. Adozione del nuovo Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica (ambientale).

OGGETTO: Riconoscimento delle ore di formazione professionale effettuate dai tecnici competenti in acustica (ambientale) ai sensi del punto 2, allegato 1, del D.Lgs. n. 42/2017. Adozione del nuovo *Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica (ambientale)*.

## IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE

Su proposta della Dirigente dell'Area Qualità dell'Ambiente,

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al Dott. Vito Consoli l'incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n. 542, con cui è stato modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTO il regolamento regionale 10 agosto 2021, n. 15, pubblicato sul B.U.R. n. 79 del 12/08/2021, con cui, all'art. 3 lettera d, viene modificato l'allegato B del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la denominazione della "Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" con "Direzione Regionale Ambiente", nonché la declaratoria delle competenze della stessa e la novazione del contratto del Direttore regionale reg. con n. 25681 del 09/12/2021 da Direttore della Direzione regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" a Direttore della Direzione regionale "Ambiente";

VISTA la determinazione dirigenziale del 15 settembre 2021, n. G10743, con la quale si è provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente;

VISTO l'atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: "Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente";

VISTO l'atto di organizzazione del 21 settembre 2021, n. G11216, avente ad oggetto: "Conferimento dell'incarico di dirigente dell'Area "Qualità dell'Ambiente" della Direzione regionale "Ambiente" alla Dott.ssa Filippa De Martino;

VISTA la Legge Quadro sull'inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 2 che definisce la figura professionale del tecnico competente in acustica ambientale;

VISTA la L.R. n. 18 del 3 agosto 2001 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio";

VISTO il D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42 rubricato come "*Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico – a norma dell'art. 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n.161*".

PRESO ATTO che con l'entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 42/2017, ovvero a far data dal 19/04/2017, vengono apportate significative modifiche anche alle modalità per il riconoscimento della figura di tecnico competente in acustica, di cui all'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO, in particolare, il punto 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 42/2017 rubricato come "Aggiornamento professionale" che prevede, per i tecnici competenti in acustica ambientale (di seguito anche TCA), una formazione professionale, nell'arco di 5 anni, di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni;

VISTA la determinazione regionale G02607 del 07/03/2019 rubricata come "*Tecnico competente in acustica. Modifiche alla determinazione numero G00337 del 15/01/2018. Armonizzazione con la determinazione numero G11715 del 21/09/2018 e con il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.*";

VISTA la determinazione regionale n. G07676 del 05/06/2019 rubricata come "D.Lgs. 42/2017. Tecnico competente in acustica. Recepimento degli indirizzi interpretativi emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MiTE Ministero della Transizione Ecologica) con nota prot.n. 9286 del 24/05/2018. Abrogazione della determinazione n° G11715 del 21/09/2018", con particolare riferimento all'allegato 2 punto 1;

PRESO ATTO di quanto esplicitato circa la professione del tecnico competente in acustica nelle *Linee guida* sino ad oggi prodotte dal *Tavolo tecnico nazionale di coordinamento* istituito, presso il MiTE, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 42/2017;

CONSIDERATO che:

- per mantenere l'iscrizione in ENTECA e, dunque, per mantenere il diritto di esercitare la professione di tecnico competente in acustica (TCA) è previsto, ai sensi del punto 2, allegato 1, del D.Lgs. n. 42/2017, l'aggiornamento professionale;
- ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell'elenco di cui all'art. 21 devono partecipare, nell'arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno tre anni;

VISTO che il D.Lgs. n. 42/2017 demanda alla Regione la verifica della conformità dei corsi di aggiornamento per TCA che si tengono nel proprio territorio e che la Regione

Lazio, all'esito della verifica, rilascia l'autorizzazione allo svolgimento dello stesso e all'erogazione delle relative ore di formazione;

CONSIDERATO che i corsi di aggiornamento professionale, riconosciuti dalle Regioni e dalle province autonome in cui sono tenuti, sono da ritenersi validi per l'aggiornamento dei TCA residenti sull'intero territorio nazionale e sono pubblicati sul portale ENTECA in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;

CONSIDERATO e richiamati i contenuti del carteggio tra la Regione Lazio, il MiTE e gli altri soggetti interessati, circa i TCA residenti nel territorio regionale, ma gestiti ed iscritti in altre regioni o province autonome;

VISTE le note con cui la Regione Lazio ha segnalato al MiTE e ad ISPRA la necessità di ricevere in gestione l'anagrafica dei TCA gestiti ed iscritti regolarmente in altre regioni ed ora residenti nel territorio della regione Lazio;

VERIFICATE le richieste e le integrazioni pervenute da parte dei TCA per il riconoscimento delle ore di formazione continua effettuate dagli stessi TCA nel periodo che va dal 10/12/2018 (data di trascrizione dall'Elenco TCA regionale a quello nazionale) al 15/09/2022;

RITENUTO opportuno riconoscere e quantificare le ore di aggiornamento professionale svolte sia dai TCA gestiti dalla Regione Lazio ivi residenti, oppure gestiti da altre Regioni ed ora residenti nella regione Lazio, oppure residenti nella regione Lazio, ma gestiti da altre Regioni o Province autonome in cui non erano residenti al momento di prima iscrizione, in attesa della definizione e verifica da parte del MiTE delle modalità di cambio di gestione a seguito di cambio di residenza;

RITENUTO opportuno adottare un nuovo registro delle ore di formazione che tenga conto degli aggiornamenti professionali svolti dai TCA al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa di settore sopra richiamata;

VISTE le determinazioni regionali G14094 del 17/11/2021 e G04259 del 16/04/2021 relative ai registri delle ore di formazione degli anni 2020 e 2019 le cui ore ivi registrate sono state revisionate e trascritte nel nuovo Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale;

CONSIDERATO, dunque, che il nuovo Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale dei TCA integra e sostituisce le ore già registrate di cui alle succitate determinazioni G14094 del 17/11/2021 e G04259 del 16/04/2021;

CONSIDERATO che il suddetto Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale è da ritenersi dinamico e, pertanto, soggetto a modifiche e integrazioni continue comunicate e documentate dagli stessi interessati;

RITENUTO altresì di abrogare le determinazioni G14094 del 17/11/2021 e G04259 del 16/04/2021 con cui sono state riconosciute le ore di formazione professionale relative agli anni 2019 e 2020;

## DETERMINA

per le motivazioni in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. Di abrogare le determinazioni G14094 del 17/11/2021 e G04259 del 16/04/2021 con cui sono state riconosciute le ore di formazione professionale relative agli anni 2019 e 2020;
2. Di adottare il nuovo *Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica (ambientale)*, in allegato al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. Di stabilire che il Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica (ambientale) è da ritenersi dinamico e, pertanto, soggetto a modifiche ed integrazioni continue comunicate e documentate dagli stessi interessati;
4. Di stabilire che il Registro regionale delle ore di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica (ambientale) sarà pubblicato sul portale della Regione Lazio e sarà aggiornato con cadenza almeno annuale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul portale della Regione Lazio – inquinamento acustico. Avverso il presente provvedimento è previsto il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dall'esecutività dello stesso ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Direttore  
*Dott. Vito Consoli*